



Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio

A.C. 2225

Dossier n° 272 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
1 giugno 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2225
Titolo:	Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Premessa

Le proposte di legge [A.C. 2225](#) e [A.C. 1253](#) recano norme per l'**Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio**.

Le due proposte, entrambe di iniziativa parlamentare, sono state presentate, rispettivamente, il 27 giugno 2023 e il 5 febbraio 2025 e sono state assegnate, in sede referente, alla VII Commissione Cultura. Vertendo le due proposte su materia identica, ne è stato disposto l'abbinamento e il relativo esame è stato avviato nella seduta del 12 novembre 2025. Nella seduta del 18 novembre 2025, la Commissione ha deliberato l'adozione della proposta di legge A.C. 2225 quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Successivamente, essendo stata presentata, in data 21 novembre 2025, e assegnata alla medesima Commissione, in data 3 dicembre 2025, la proposta di legge [A.C. 2712](#), ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio in quanto vertente su identica materia.

Per quanto riguarda le **finalità** della proposta di legge **AC 2225**, la relazione illustrativa afferma che l'**istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio** è volta a conservare la memoria di quel tragico evento, farne conoscere le cause e le conseguenze e **rendere omaggio alle vittime e ai loro familiari**.

Si ricorda che il **disastro ferroviario di Viareggio** è stato un gravissimo incedente ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria della città toscana, provocato da un treno merci che da Trecate (Novara) era diretto verso Gricignano-Teverola (Caserta). Il treno in transito è deragliato, danneggiando irrimediabilmente una cisterna contenente GPL, perforatasi nell'urto. Il gas fuoriuscito ha scatenato un incendio, degenerato poi in un'esplosione che ha colpito l'area circostante e alcuni edifici molto popolati causando in totale 32 morti e oltre cento feriti. Ad esito dell'iter giudiziario, la causa del deragliamento è stata identificata nel cedimento dell'assile del primo carro del convoglio, determinato dal suo stato di corrosione.

Contenuto

La proposta di legge [AC 2225](#), **modificata in sede referente**, si compone di un **unico articolo**, a sua volta suddiviso in **6 commi**.

L'**articolo 1** del provvedimento in esame prevede, al **comma 1**, l'**istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio**, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomi, e di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie.

Il successivo **comma 2** stabilisce che alla gestione del Museo provvede la **Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio**, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai

sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Si ricorda che il citato art. 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica. Esso prevede, in particolare, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal codice. Nel rispetto dei predetti principi, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. L'art. 113 del medesimo codice, poi, disciplina la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata. Esso prevede, in particolare, che le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali e che le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni partecipando agli accordi.

Il **comma 3** dispone che il **patrimonio** della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le **attività** della Fondazione medesima sono **finanziate** con le risorse di cui al successivo comma 6 e possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Il **comma 4** stabilisce che con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'**atto costitutivo** e lo **statuto** della Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

Il **comma 5** prevede che la Fondazione è sottoposta alla **vigilanza** del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di vigilanza, il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 6** reca le **disposizioni di carattere finanziario**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia "**valorizzazione dei beni culturali**", di competenza concorrente Stato-regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, come emerge dall'autoqualificazione operata dallo stesso legislatore che, all'articolo 1, comma 2, del provvedimento medesimo, reca espressamente il rinvio agli articoli 112 e 113 del Codice dei beni culturali.

Le due disposizioni in parola - come sopra illustrato - disciplinano rispettivamente la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale (sul punto cfr., ad esempio, Corte cost., sentenza n. 26 del 2004, secondo cui il criterio di ripartizione di competenze "viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità") e alla luce della dimensione dell'interesse perseguito (come avviene nel provvedimento in esame, con la partecipazione del Ministero della cultura, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione Toscana, della provincia di Lucca, del comune di Viareggio e dell'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio).

Inoltre, con riguardo alla possibilità per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di promuovere, nell'ambito della loro autonomia, lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative al fine di far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario di Viareggio, emergono, altresì, le materie "**promozione e organizzazione di attività culturali**" e "**istruzione**", rientranti nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, si segnala che tali iniziative non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Cost272	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.